

LA PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE:

Sistema di garanzia e Regolazione dei pagamenti

Roma, 26 luglio 2006

Direzione Mercati

Indice

- > Sistema di Garanzie
- Controlli di congruità finanziaria verso GME
- Capienza della garanzia finanziaria verso GME
- Controlli di congruità finanziaria verso TERNA
- Capienza della garanzia verso TERNA
- Regolazione dei pagamenti





La proposta di Regolamento (art. 55) della PCE predisposta dal GME prevede l'adozione di un sistema di garanzie analogo a quello adottato per IPEX. Gli operatori devono, quindi, presentare garanzie che abbiano le seguenti caratteristiche:

- ✓ Sono fidejussioni a prima richiesta
- Devono essere presentate secondo il modello allegato al Regolamento
- ✓ Devono essere rilasciate da istituti bancari iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- Devono essere rilasciate da istituti bancari che hanno un rating di lungo periodo uguale almeno a:

A- delle scale Standard & Poor's o Fitch

A3 della scala Moody's Investor Service

Oppure

Devono essere rilasciate da istituti bancari controllati da un istituto che soddisfi i requisiti indicati e che presenti una lettera di "patronage"



La fideiussione deve essere presentata all'Istituto Tesoriere San Paolo IMI

Entro il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione il San Paolo IMI:

- √ Verifica il possesso dei requisiti previsti
- ✓ Comunica l'esito di tale verifica all'operatore e al GME

Entro il **secondo giorno lavorativo successivo** a quello in cui il GME riceve la comunicazione dall' istituto tesoriere, in caso di esito positivo della verifica del San Paolo IMI, la fideiussione ha validità ed efficacia ai fini dei controlli di congruità.



La fideiussione garantisce (art. 56 della Proposta di Regolamento):

- → La regolazione delle partite economiche relative alla registrazione delle transazioni e dei programmi
- → Gli importi dovuti a titolo di penale (1% di quanto dovuto al GME in caso di ritardato pagamento)
- → Gli importi dovuti a titolo di interessi di mora (in caso di ritardato pagamento)
- → Le eventuali spese di escussione (secondo la Convenzione vigente tra GME e San Paolo IMI sono pari a zero)

L'ammontare della fideiussione è liberamente determinato dall'operatore sulla base delle transazioni e dei programmi che intende registrare sui CE.



L'operatore può in ogni momento integrare l'ammontare garantito presentando:

- → Una nuova fideiussione con gli stessi requisiti precedentemente indicati
- → Una lettera di aggiornamento della fideiussione:
 - √ conforme al modello allegato al Regolamento
 - √ con gli stessi requisiti previsti per la fideiussione

Nel caso di lettera di aggiornamento, la stessa ha validità a partire dalla successiva tra le seguenti date:

- ✓ il giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione da parte dell'istituto tesoriere
- √ la data a partire dalla quale decorre la lettera di aggiornamento.



In casi eccezionali di necessità e urgenza l'operatore può aumentare l'ammontare della garanzie versando presso il San Paolo IMI, a favore del GME, un ammontare che*:

- → È a titolo di deposito infruttifero
- → Ha validità a partire dal secondo giorno lavorativo a quello dell'avvenuto accredito sul conto del GME;
- → Viene restituito, dietro richiesta dell'operatore, solo se la posizione dell'operatore stesso risulta interamente coperta da fideiussione.



^{*} Il versamento del deposito deve riportare la seguente causale: "deposito cauzionale infruttifero con facoltà per il GME di poterne disporre"



- Il GME effettua **i controlli di capienza** rispetto all'ammontare garantito per ciascuna richiesta di:
 - registrazione/conferma di una vendita su un CE-IMM (art. 32 e 35 della Proposta di Regolamento);
 - offerta di acquisto implicita (art. 42 della Proposta di Regolamento);
 - registrazione di un programma di prelievo riferito ad unità di pompaggio e unità di esportazione (art. 43 della Proposta di Regolamento).
- Per i controlli di capienza rispetto all'ammontare garantito il GME stima il valore del CCT e del PUN (art. 57 della Proposta di Regolamento).



➤ Una richiesta di registrazione/conferma di una vendita su un conto immissione è congrua e quindi la verifica ha esito positivo se:

[(|Quantità| X CCTstimato)*(1 + IVA)]*1,01 ≤ Capienza Garanzia Finanziaria

Dove:

- Quantità = MWh specificati nella richiesta
- CCTstimato = stima del CCT
- IVA = aliquota IVA applicata a ciascun operatore
- 1% = penale



Un' offerta di acquisto implicita è congrua e quindi la verifica ha esito positivo se:

{[(|Quantità| X (PUNstimato - CCTstimato)]*(1 + IVA)}*1,01 ≤ Capienza Garanzia Finanziaria

Dove:

- Quantità = Somma algebrica tra la vendita netta e i programmi di immissione a prezzo zero
- PUNstimato = stima del PUN
- CCTstimato = stima del CCT
- IVA = aliquota IVA applicata a ciascun operatore
- 1% = penale



La verifica viene effettuata al termine della seduta di MGP.

Una richiesta di registrazione di un programma di prelievo su UPMP e UCV è congrua e quindi la verifica ha esito positivo se:

[(|Quantità| X CCTstimato)*(1 + IVA)]*1,01 ≤ Capienza Garanzia Finanziaria

Dove:

- Quantità = MWh specificati nella richiesta
- CCTstimato = stima del CCT
- IVA = aliquota IVA applicata a ciascun operatore
- 1% = penale

La verifica viene effettuata al termine della seduta di MGP.





- Per i controlli di congruità finanziaria la capienza della garanzia finanziaria del mese m, è pari, per ciascun operatore, alla somma algebrica tra (art. 58 e 59 della Proposta di Regolamento):
 - la fideiussione aumentata dell'eventuale deposito versato;
 - il saldo economico dei CE nella disponibilità dell'operatore relativo al mese m;
 - il saldo economico, se negativo, dei CE nella disponibilità dell'operatore e relativo ai mesi per i quali non è ancora avvenuta la regolazione dei pagamenti.
- Se la capienza della garanzia finanziaria risulta negativa a seguito di variazioni del PUN stimato o del CC T stimato l'operatore deve ridurre la propria esposizione o integrare la garanzia entro 5 giorni lavorativi.

Per ciascun operatore il **saldo economico** relativo ai periodi rilevanti appartenenti al **mese m** è pari alla somma algebrica delle seguenti partite economiche, maggiorate dell'IVA e della penale (art..58 della Proposta di Regolamento):

> il controvalore, valorizzato a CCTstimato, delle richieste di registrazione di transazioni di vendite congrue ma non confermate su un CE-IMM;

> il controvalore, valorizzato a CCTstimato, della vendita netta registrata su un CE-IMM relativa ai giorni per i quali non si è svolto MGP;

> il controvalore, valorizzato sulla differenza tra PUNstimato e CCTstimato, delle offerte di acquisto implicite congrue;

> il controvalore, valorizzato a CCTstimato, dei programmi di prelievo riferiti a UPMP e UCV congrui ma non confermati;

il controvalore, valorizzato a PUN effettivo, del saldo fisico del CE;

il controvalore, valorizzato a CCT effettivo, dei programmi di immissione e prelievo (UPMP e UCV), registrati su un CE e determinati in esito a MGP.





- La capienza della garanzia finanziaria viene aggiornata nelle seguenti fasi:
 - alla richiesta di registrazione di una transazione di vendita verificata congrua su un CE-IMM;
 - all'accettazione della richiesta di registrazione di una transazione di acquisto/vendita su un CE-IMM;
 - alla chiusura della seduta di MGP (offerte acquisto implicite, programmi prelievo riferito a UPMP e UCV);
 - all'esito di MGP;
 - all'aggiornamento del CCTstimato e del PUNstimato;
 - alla regolazione dei pagamenti.



Esempi



Esempi

Esempio: Operatore A

1.1.2007 → Fideiussione: + € 1.000.000

20.1.2007 → saldo economico mese gennaio pari a : - € 100.000 saldo economico mese febbraio pari a : - € 50.000

20.1.2007 → Capienza residua: mese gennaio = + € 850.000 mese febbraio = + € 850.000

10.3.2007 → saldo economico mese gennaio pari a : - € 100.000 saldo economico mese febbraio pari a : - € 70.000 saldo economico mese marzo pari a : + € 10.000

10.3.2007 → Capienza residua: mese febbraio = + € 830.000 mese marzo = + € 840.000

21.3.2007 → Pagamento debito relativo a gennaio: € 100.000

21.3.2007 → Capienza residua: mese febbraio = + € 930.000 mese marzo = + € 940.000



Esempi

Esempio: Operatore B

1.1.2007 → Fideiussione: + € 1.000.000

20.1.2007 → saldo economico mese gennaio pari a : + € 100.000 saldo economico mese febbraio pari a : - € 50.000

20.1.2007 → Capienza residua: mese gennaio = + € 1.050.000 mese febbraio = + € 950.000

10.3.2007 → saldo economico mese gennaio pari a : + € 100.000 saldo economico mese febbraio pari a : - € 70.000 saldo economico mese marzo pari a : + € 10.000

10.3.2007 → Capienza residua: mese febbraio = + € 930.000 mese marzo = + € 940.000

21.3.2007 → Pagamento credito relativo a gennaio: € 100.000

21.3.2007 → Capienza residua: mese febbraio = + € 930.000 mese marzo = + € 940.000





➤ La delibera AEEG 111/06 stabilisce che il GME effettui i controlli di congruità finanziaria verso TERNA.

- >A tal fine TERNA determina e comunica al GME :
 - l'esposizione massima consentita per ciascun utente del servizio di dispacciamento;
 - il saldo economico del conto di sbilanciamento effettivo;
 - il **prezzo** a cui valorizzare le registrazioni delle transazioni sui CE.



- ➤ II GME verifica la congruità finanziaria verso TERNA alla registrazione/conferma di una transazione di vendita su un CE-IMM (art. 32 e 35 della Proposta di Regolamento)
- ➤ Una richiesta di registrazione/conferma di una transazione di vendita su un CE-IMM è congrua e quindi la verifica ha esito positivo se:

[(|Quantità| X Ps) ≤ Capienza Garanzia UdD

Dove:

Quantità = MWh specificati nella richiesta nella responsabilità dell'UdD

Ps = prezzo di sbilanciamento determinato da TERNA

Capienza Garanzia = capienza della garanzia verso TERNA a disposizione dell'utente del servizio di dispacciamento



- ➤ Al fine di effettuare i controlli di congruità finanziaria verso TERNA la registrazione/conferma di una transazione di vendita su un CE-IMM è attribuita, quindi, all'UdD dei punti di offerta sottesi al conto, proporzionalmente ai margini;
- La quota della transazione di vendita attribuita ad un UdD è pari al prodotto tra:
 - la quantità oggetto della transazione; e
 - il rapporto tra la somma dei margini dei punti di offerta nella responsabilità dell'UdD ed il margine a salire del conto a cui è riferita la vendita.



Esempio

- Operatore A, è titolare di un CE-IMM, con margine a salire pari a 100 MW di cui:
 - 80 MW riferiti ad un punto di offerta dell' UdD 1
 - 20 MW riferiti ad un punto di offerta dell' UdD 2

- ➤ Operatore A richiede la registrazione di una transazione di vendita per un controvalore pari a 160.000 €, la verifica di congruità verso TERNA è positiva se:
 - 160.000*0,8 ≤ Capienza UdD 1
 - 160.000*0,2 ≤ Capienza UdD 2




Capienza della garanzia verso TERNA



Capienza della garanzia verso TERNA

- ➤ La capienza della garanzia di ciascun UdD verso TERNA è pari alla somma algebrica tra (art. 61 e 62 della Proposta di Regolamento):
 - la massima esposizione;
 - il saldo economico del conto di sbilanciamento effettivo;
 - il controvalore, valorizzato a Ps, delle richieste di registrazione in vendita su CE-IMM congrue ma non confermate*;
 - il controvalore, valorizzato a Ps, delle vendite nette relative ai giorni per i quali non si è ancora svolto MGP*.





Capienza della garanzia verso TERNA

La capienza della garanzia verso TERNA viene aggiornata dal GME nelle seguenti fasi:

- alla richiesta di registrazione di una transazioni di vendita su un CE-IMM;
- all'accettazione della richiesta di registrazione di una transazione di acquisto/vendita su un CE-IMM;
- all'invio da parte di TERNA delle informazioni relative all'esposizione massima



Verifiche congruità finanziaria:riepilogo

	CE-IMM	CE-PRE
Registrazione Vendita	 Q *CCTstima ≤ Garanzia vs GME Q *Ps ≤ Garanzia vs TERNA 	Nessun controllo congruità finanziaria
Registrazione Acquisto	Nessun controllo congruità finanziaria	Nessun controllo congruità finanziaria
Offerta di acquisto implicita	Q * (PUNstima - CCTstima) ≤ Garanzia vs GME	Non può essere presentato
Dichiarazione Programma Prelievo	Non può essere presentato	• Q *CCTstima ≤ Garanzia vs GME (se riferito a UPMP o UCV)
		nessun controllo se riferito a UC





Liquidazione (art. 48 e 49 della Proposta di Regolamento)

- ➤ II GME, ogni giorno, determina per ciascun operatore il controvalore orario, maggiorato dell'IVA, delle seguenti partite economiche:
 - gli **acquisti/vendite da MGP**, valorizzati a PUN, e corrispondenti al saldo fisico del conto energia;
 - il **CCT** da versare/ricevere relativo ai programmi di prelievo relativi a UPMP e UCV ed a quelli di immissione, così come risultanti in esito a MGP;
 - i corrispettivi da versare al GME.
- ➤ II GME comunica, ogni giorno, con riferimento ai periodi rilevanti appartenenti al giorno successivo, il controvalore così determinato.



Fatturazione (art. 50 e 51 della Proposta di Regolamento)

> Il periodo di fatturazione è il mese di calendario.

Le partite economiche a debito/credito degli operatori, liquidate quotidianamente dal GME e riferite a periodi rilevanti appartenenti allo stesso periodo fatturazione, sono oggetto rispettivamente delle fatture/comunicazioni inviate agli operatori.

> I tempi e le modalità di fatturazione verranno definiti nelle DTF.



Pagamenti

- ➤ II GME determina, per ciascun operatore, la posizione netta a debito/credito, ad esclusione dei corrispettivi.
- La posizione netta a debito/credito è determinata sulla base delle compensazioni delle fatture emesse/ricevute dal GME (art.63 della Proposta di Regolamento).
- ➤ Ciascun operatore debitore è tenuto a far pervenire al GME, entro i termini stabiliti nelle DTF, il pagamento del proprio debito (art. 64 della Proposta di Regolamento).
- ➤ I pagamenti a favore degli operatori creditori vengono effettuati dal GME entro i termini e con le modalità indicate nelle DTF (art. 66 della Proposta di Regolamento).

Pagamenti

- ➤ In caso di ritardato pagamento l'operatore debitore è tenuto a versare al GME gli interessi di mora ed una penale pari all'1%.
- In caso di mancato pagamento il GME procede all' utilizzo dell'eventuale deposito versato ed all'escussione della fideiussione.
- ➤ Gli interessi di mora sono determinati in base al tasso legale.



www.mercatoelettrico.org

Gestore del Mercato Elettrico SpA Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma tel. + 39 06 8012.1 fax +39 06 8012 4102

consultazione@mercatoelettrico.org

